

**COMUNE DI SORRENTO**

**Città Metropolitana di Napoli**

**REP\_ 1379\_2024**

**OGGETTO: CONCESSIONE DI SERVIZIO A SOGGETTO ESTERNO**

**DEL TEATRO COMUNALE T. TASSO, PER IL QUINQUENNIO 2023-2028.**

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di gennaio presso la Residenza Comunale dell'ex Convento dei Padri Teatini, alla Rampa Marina Piccola, 1 (Piazza Sant'Antonino), innanzi a me, Dott. Donato Sarno, nato a Salerno il 27.5.1967, nella qualità di Vice-Segretario Generale del Comune di Sorrento, giusta Decreto Sindacale n. 02/2024, agente in sostituzione, per impedimento, del Segretario Generale ex artt. 61 Statuto Comunale e 17 Regolamento Comunale Uffici e Servizi e, come tale, abilitato al rogito di atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi:

- Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo, nata a Vico Equense il 10.09.1979, in qualità di Dirigente sostituto del V Dipartimento, giusta Decreto Sindacale n. 50/2022, per incompatibilità del Dirigente titolare, Dott. Donato Sarno, esercente funzione di segretario comunale rogante del presente atto, ai cui fini è domiciliata presso il Comune di Sorrento - c.f. 82001030632, ed agente in nome, per conto e nell'interesse di quest'ultimo, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000.

- Sig. Raffaele Nitti, nato ad Napoli il 06/02/1969, e residente in Calata San Mattia 11, 80132, Napoli, il quale agisce in nome e per conto della Ufficio K srl, con sede legale in Napoli, alla Via Duomo, 348 - P.Iva 04682711215, in qualità di Legale Rappresentante, giusta quanto si evince dalla documentazione depositata agli atti.

Detti componenti, della cui identità personali e delle cui capacità io Vice Segretario Generale sono certo, per conoscenza diretta del dirigente comunale predetto e per la parte privata attraverso apposito documento in corso di validità, richiedono di ricevere in forma pubblica amministrativa le seguenti dichiarazioni e, pertanto, stipulano, pattuiscono e convengono quanto segue.

Premesso:

che con determinazione dirigenziale n. 488/2023 è stata indetta gara d'appalto ad evidenza pubblica con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 del medesimo decreto, per l'affidamento in concessione della gestione, fruizione e valorizzazione del Teatro Tasso nonché della gestione della relativa attività artistica, teatrale, musicale, cinematografica, culturale per cinque anni (2023-2028);

Che la suddetta procedura di gara è stata celebrata attraverso la piattaforma telematica "TuttoGare" in dotazione al Comune di Sorrento ai sensi degli artt. 40 e 52 del codice dei contratti pubblici;

Che a seguito dell'espletamento della procedura, dei risultati emersi in sede di gara e della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Marianna Addolorato, il Dirigente del V Dipartimento con propria determinazione n. 1344 del 31/08/2023 ha approvato le operazioni di gara e disposto l'aggiudicazione della concessione in parola in favore della Ufficio K srl, con sede legale in Napoli, alla Via Duomo, 348 –

	<p>P.Iva 04682711215, avendo conseguito il punteggio totale di 95,45/100 e avendo offerto un rialzo del 6,7% sull'importo del canone concessorio mensile posto a base d'asta, offrendo quindi un importo mensile pari ad € 4.401,37;</p>	
	<p>che con la medesima determinazione il Dirigente predetto stabiliva la decorrenza della concessione a seguito della stipula del relativo contratto, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 ed in considerazione della circostanza che il Teatro Comunale T. Tasso era interessato dai lavori di manutenzione ancora non conclusi all'atto dell'aggiudicazione;</p>	
	<p>Che con nota prot. n. 2575/2024 il funzionario con incarico di E.Q., ing. Luigi Desiderio, ha comunicato che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso di esecuzione al teatro Tasso sarebbero stati ultimati entro il 24 gennaio 2024;</p>	
	<p>che successivamente con nota prot. 6903 n. 26/01/2024 il Dirigente del IV Dipartimento, ing. Graziano Maresca, ha comunicato che i lavori sono stati ultimati nei termini e nelle condizioni previste dagli allegati alla nota stessa;</p>	
	<p>Che con nota prot. n. 6925/2024 il funzionario con incarico di di E.Q., ing. Luigi Desiderio, ha comunicato che gli ulteriori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alla nota 2575/2024 presso il Teatro Tasso si sono regolarmente conclusi in data 22/01/2024;</p>	
	<p>Che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad acquisire la documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad effettuare le verifiche del possesso dei requisiti partecipativi prescritti in capo al</p>	
		3

	concessionario, ai sensi dell'art. 81 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,	
	attraverso la consultazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici	
	dell'ANAC e della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia;	
	che l'appaltatore non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma	
	16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha	
	concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha	
	attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno	
	cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre	
	anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della	
	stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;	
	Che quindi la sudetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del codice	
	dei contratti pubblici, veniva dichiarata efficace dalla determinazione	
	dirigenziale n. 1344/2023 essendo stato verificato il possesso dei prescritti	
	requisiti;	
	Che a carico della Ufficio K srl e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs	
	159/2011, alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di	
	sospensione o divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del	
	codice antimafia, come da liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2,	
	del d.l. 16/07/2020, n. 76: PR_NAUTG_Ingresso_0273985_20230829-	
	Comunicazione Antimafia;	
	Che è stato dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati ai	
	sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici;	
	che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle	
	comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto	
		4

	dall'art. 32, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici e non sono intervenuti	
	ricorsi all'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare;	
	Che per la stipula del presente atto è stato acquisito:	
	- CIG: 97263749BB	
	- DURC attestante la regolarità contributiva della ditta affidataria.	
	Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula	
	quanto appresso:	
	<b>ARTICOLO 1) - Premessa</b>	
	La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.	
	<b>ARTICOLO 2) - Oggetto e descrizione del servizio</b>	
	Il Dirigente del V Dipartimento, in forza ed in conseguenza di tutto quanto	
	sopra riportato, affida alla Ufficio K srl, come sopra indicata, in concessione	
	la gestione, fruizione e valorizzazione del Teatro Comunale T. Tasso nonché	
	la gestione della relativa attività artistica, teatrale, musicale, cinematografica e	
	culturale.	
	<b>ARTICOLO 3) - Durata del contratto</b>	
	La concessione ha durata 5 anni, con decorrenza dalla sottoscrizione del	
	presente contratto, ovvero dal 26 gennaio 2024 e fino al 25 gennaio 2029.	
	È escluso il rinnovo espresso e/o tacito del contratto.	
	L'affidamento della concessione si intenderà pertanto risolto alla sua naturale	
	scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di	
	comunicazione espressa da parte dell'Ente.	
	Resta ferma la prevista proroga tecnica ex art. 106 comma 11 del D.Lgs	
	50/2016 e ss.mm.ii., per un periodo massimo di sei mesi.	
		5

Il concessionario è tenuto a riconsegnare le aree nelle medesime condizioni in cui sono state consegnate. In caso di constatazione di manomissione delle stesse si procederà all'effettuazione dei lavori con addebito delle spese al medesimo concessionario.

#### **ARTICOLO 4) - Valore concessorio**

Il valore stimato complessivo della concessione ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016 è di euro 1.650.000,00.

Tale stima ha carattere puramente indicativo e non costituisce garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa definito dall'art. 3, comma 1, lettera zz).

Pertanto, in caso di ricavi inferiori nessun indennizzo potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 5) - Canone Concessorio**

Il concessionario è tenuto a versare al Comune di Sorrento il canone mensile offerto pari ad euro 4.401,37.

Il concessionario dovrà versare il canone concessorio mediante rate trimestrali anticipate, tramite bonifico da conto dedicato.

In caso di rinuncia anticipata alla gestione dell'area concessa il canone non può essere ridotto o restituito.

Il mancato o il ritardato pagamento anche di una sola rata potrà determinare la decadenza della presente concessione, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ARTICOLO 6) - Subappalto**

In materia di subappalto si fa espresso riferimento a quanto previsto dall'art.

105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

**ARTICOLO 7) – Verbale di consistenza**

Le parti si riservano di redigere in contraddittorio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto negoziale, apposito verbale di consistenza delle attrezzature/impianti e degli arredi in consegna al concessionario ad integrazione dell' "inventario beni mobili" allegato agli atti di gara.

**ARTICOLO 8) - Obblighi del concessionario**

La Ufficio K srl assume per tutta la durata della presente concessione i seguenti obblighi, a sue esclusive cure e spese:

- realizzazione della attività culturali e di spettacolo offerte sulla base del progetto culturale e di gestione presentato in sede di gara, assumendo a proprio carico ogni onere e spesa che si dovesse presentare per la realizzazione dello stesso;
- utilizzo e custodia di arredi/attrezzature presenti nel teatro (si rimanda all'art. 8 del capitolato d'oneri);
- manutenzione ordinaria della struttura consegnata in gestione, delle attrezzature, degli allestimenti e degli impianti (idrici, elettrici, igienico-sanitari, gas);
- pulizia della struttura, degli arredi e degli allestimenti;
- controllo dell'impianto elettrico con particolare attenzione a quello d'emergenza;
- controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico;
- tutte le spese per consumi di energia elettrica, riscaldamento, telefono, tasse e imposte se e in quanta dovute. A tal fine il concessionario deve provvedere

	ad intestarsi i relativi contratti di utenza, sostenendone gli oneri amministrativi e finanziari connessi attivando le pertinenti procedure entro 10 gg dalla sottoscrizione del presente atto;	
	- le spese per le riparazioni e/o sostituzione dei mezzi e delle attrezzature utilizzati;	
	- le spese per prodotti di pulizia, disinfettanti, attrezzi deperibili, ecc;	
	- il personale di custodia e di manutenzione;	
	- il personale tecnico per il funzionamento delle attrezzature in possesso delle prescritte abilitazioni previste dalla normativa vigente, per l'assistenza necessaria alle compagnie teatrali, per l'approntamento del palcoscenico in modo opportuno (fondali, luci ecc), per il coordinamento delle operazioni di scarico delle scene e del materiale scenico auto trasportato dalle compagnie, per l'assistenza alle operazioni di smontaggio delle scene e delle attrezzature tecniche e sorveglianza alle operazioni di carico;	
	- il personale con funzioni di vigilanza nel corso delle rappresentazioni, nonché la gestione del servizio di biglietteria e del servizio di guardaroba;	
	- l'osservanza delle prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale e di collocamento dello spettacolo rispetto al personale impiegato (tecnico, artistico, organizzativo), esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti, versamento delle imposte e tasse;	
	- rilascio delle autorizzazioni previste per legge dagli enti di vigilanza (CPI certificato prevenzione incendio).	
	Il concessionario è intestatario del borderaux e beneficia degli incassi, di conseguenza è responsabile nei confronti della SIAE e risponde delle imposte	
		8

ad essa dovute;

Si fa espresso rimando agli artt. 6 e 6.1 del capitolato d'oneri.

Il Concessionario dovrà trasmettere, con cadenza annuale, rapporti dettagliati che descrivano l'attività organizzata, specificando gli eventi realizzati (tipologia di evento, numero di giornate impiegate, numero di spettatori, proventi da bigliettazione, contributi, sponsor, etc.).

#### **ARTICOLO 9) - Personale**

Il concessionario ha nominato quale direttore artistico l'artista Massimiliano Gallo. La sua eventuale sostituzione durante l'espletamento del contratto con persone dotate di pari competenze professionali dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

Il personale impiegato dal concessionario è tenuto ad assicurare la corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente contratto, nonché ad ottemperare alla disciplina del capitolato d'oneri e a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di concessione e diritto del lavoro. È oggetto di censura da parte dell'Amministrazione nei confronti del concessionario ogni comportamento improntato a trascuratezza e negligenza, o comunque difforme da quanto stabilito dal capitolato d'oneri.

Il Concessionario, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, agirà organizzando il proprio personale secondo criteri orientati all'efficienza e all'efficacia dei servizi erogati e tesi al raggiungimento degli obiettivi culturali della struttura. Sono considerati inammissibili negli operatori tutti quei comportamenti che possano allontanare il pubblico dall'esercizio dei propri diritti all'informazione ed alla cultura;

Si fa espresso rimando all'art. 19 del capitolato d'oneri.

**ARTICOLO 10) - Piano di Sicurezza**

Il concessionario è tenuto a presentare apposito piano di sicurezza completo contenente, tra l'altro, l'indicazione di generalità, matricola e inquadramento dei dipendenti impegnati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

**ARTICOLO 11) – Diritti del concessionario**

A fronte degli oneri e delle spese sostenute per ogni attività necessaria alla gestione del teatro, innanzi descritte esemplificativamente, il concessionario ha diritto all'utilizzo commerciale della intera struttura ed è titolare dei ricavi di gestione provenienti dalla vendita dei servizi resi al mercato.

Per l'effetto, egli può:

a) utilizzare pienamente e liberamente ogni bene ed attrezzatura presente nel teatro per le finalità proprie;

b) ricercare e stipulare accordi di sponsorizzazione e partnership per le attività esercitate; non sono consentite sponsorizzazioni inerenti prodotti o attività che possono recare danno all'immagine del Teatro Tasso, dell'Amministrazione comunale e della Città di Sorrento ovvero che possano determinare violazione del codice penale;

c) organizzare e realizzare in proprio o in collaborazione/partnership con Università o strutture di formazione o altri partners attività di formazione, stage, master-class, etc..., anche utilizzando fondi pubblici italiani, comunitari ed esteri; produrre e commercializzare materiale audiovisivo ed editoriale;

d) promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con strutture di ricerca, attività di ricerca negli ambiti culturali di riferimento.

È esclusa la facoltà di rinominare il teatro.

Il concessionario ha inoltre la facoltà di concedere in tutto o in parte (secondo tariffario liberamente deciso dal concessionario) l'utilizzo del teatro a titolo gratuito e/o oneroso a soggetti terzi secondo quanto più ampiamente esplicitato all'art. 13 del capitolato d'oneri.

Il concessionario infine ha facoltà di esercitare le ulteriori attività di cui all'art. 15 del capitolato d'oneri.

#### **ARTICOLO 12) – Oneri e facoltà a carico del Comune**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dell'immobile e dei relativi impianti, con eccezione degli allestimenti e delle attrezzature, la cui manutenzione straordinaria resta a carico del concessionario.

Il Comune può collaborare con il concessionario nella promozione delle iniziative culturali previste all'interno della programmazione artistica, ad esempio attraverso l'uso dei propri mezzi di comunicazione istituzionale, nonché nella gestione dei rapporti con le altre istituzioni pubbliche e private che possano contribuire allo sviluppo e alla promozione delle attività culturali programmate nel teatro.

Il concessionario è libero di attingere a finanziamenti pubblici o privati. Resta salva la possibilità di organizzare in partnership con il Comune di Sorrento eventi anche al di fuori di quanto disciplinato dal presente contratto. In tal caso le parti potranno concordare caso per caso modalità di organizzazione, gestione e finanziamento dell'evento.

Si fa espresso rimando all'art. 10 del capitolato d'oneri.

**ARTICOLO 13) – Utilizzo della struttura da parte dell'Amministrazione**

**Comunale**

È riconosciuto all' Ente comunale il diritto di utilizzare la struttura oggetto della presente concessione per lo svolgimento di attività istituzionali, di manifestazioni socio-culturali, di iniziative dallo stesso promosse ovvero patrocinate, per manifestazioni di terzi autorizzate dallo stesso (scuole, associazioni, altri enti pubblici, ecc.), per un numero di 60 giorni all'anno (orario 0.00-24.00), così come proposto in sede di offerta.

Per l'utilizzo della struttura l'Amministrazione Comunale dovrà inviare al concessionario comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data richiesta, tenendo conto della programmazione annuale e del calendario delle attività concordati con il concessionario. Il predetto termine potrà essere ridotto in casi eccezionali.

Per l'utilizzo delle giornate annue riservate al Comune, i relativi costi di gestione sono a carico del concessionario, il quale metterà a disposizione gratuitamente i locali, gli arredi, le attrezzature e gli impianti, nonché il personale necessario per la pulizia dei locali, l'apertura e la chiusura delle strutture, il servizio di biglietteria, il servizio di sicurezza e antincendio nonché gli ulteriori servizi offerti in sede di gara, il tutto senza diritto alcuno a riduzione del canone concessorio.

Ogni altra spesa per assicurare lo svolgimento delle iniziative resta a carico del Comune o dell'organizzatore.

**ARTICOLO 14) – Controllo corretto adempimento del servizio**

La Stazione Appaltante procede al controllo del corretto adempimento del

servizio e al rispetto degli oneri ad essi afferenti da parte del concessionario.

Si rimanda all'art. 9 del capitolato d'oneri.

#### **ARTICOLO 15) – Ritardi e penali**

Fermo restando l'obbligo di risarcire eventuali ulteriori danni patiti e patendi, il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare penali per irregolarità e/o inadempienze relative a quanto contrattualmente previsto di importo da € 100,00 a € 5.000,00 per ciascuna irregolarità e/o inadempienza, da graduare in base alla tipologia e all'entità.

All' applicazione della penale si procederà previa contestazione a mezzo di posta elettronica certificata da effettuarsi a cura del competente ufficio.

Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. La penale verrà applicata in assenza di risposta scritta nei tempi ivi indicati, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi.

In caso di recidiva si applicherà una penale pari al doppio.

#### **ARTICOLO 16) - Risoluzione contrattuale**

Oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 21 del Capitolato d'oneri e, più in generale, a quanto disposto dalla normativa di settore sulle varie cause di risoluzione, è facoltà dell'Amministrazione risolvere anticipatamente il contratto in ogni momento quando l'esecutore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente appalto con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e/o in presenza di sopravvenute comunicazioni ostative da parte degli Organi ed Uffici superiori.

**ARTICOLO 17) - Divieto di cessione**

L'attività di gestione deve essere svolta direttamente dal concessionario. Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di decadenza del rapporto di concessione.

È consentita la sub concessione delle attività artistiche e/o commerciali realizzabili all'interno del Teatro ( es. apertura di un punto vendita di prodotti culturali, artistici e di merchandising, attività di bar-ristorazione, concessione in uso del teatro a terzi per spettacoli ed attività artistiche);

Possono essere affidati a terzi i servizi accessori e di supporto tecnico funzionali alla gestione del Teatro.

Nei suddetti casi il concessionario dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi di soggetti terzi e ogni eventuale modifica/sostituzione/destituzione degli stessi.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al concessionario non hanno efficacia nei confronti dell'Amministrazione Comunale fino a che il soggetto risultante dalla trasformazione non lo abbia comunicato al Comune stesso e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dall'avviso di gara ed ottenuto apposito nullaosta da parte dell'Amministrazione.

**ARTICOLO 18) - Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia.**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero pervenire dalla prefettura comunicazioni interdittive di cui all'art. 91 dlgs 159/2011.

Il presente contratto è risolto sulla base di provvedimento motivato qualora dovessero pervenire dalla prefettura informative ai fini anti-mafia ex D.Lgs 159/2011, art. 84.

#### **ARTICOLO 19) - Norme di sicurezza**

La ditta, per l'esecuzione del servizio affidato, è tenuta ad osservare scrupolosamente la disciplina in materia di sicurezza per i lavoratori e per l'utenza in generale di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

#### **ARTICOLO 20) - Recesso anticipato e sospensione**

L'Ente ha facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto senza ulteriore indennizzo, previo preavviso di 30 giorni, nonché di sospendere temporaneamente la concessione per ragioni di pubblico interesse previo avviso di 10 giorni.

In entrambi i casi, di cui al comma precedente, nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo o a qualsivoglia altro titolo al concessionario, il quale in caso di risoluzione anticipata sarà tenuto al pagamento del canone fino all'ultimo giorno di espletamento della concessione e non dovrà corrispondere alcun canone nel periodo di sospensione.

Resta salva la facoltà dell'Ente di procedere al recesso dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii).

#### **ARTICOLO 21) - Domicilio digitale**

Il Concessionario indica il seguente domicilio digitale *ufficiok@pec.it* al quale saranno notificati o trasmessi tutti gli atti e le determinazioni relativi al presente contratto di concessione.

**ARTICOLO 22) – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva e coperture assicurative.**

Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti in sede di affidamento, ha costituito il prescritto deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria serie IB n. 203063 dell'importo garantito di € 82.500,00 pari al 5% dell'importo del valore della concessione, depositata agli atti dell'ufficio Eventi, attivata presso ABC Asigurari Reasigurari S.A. con Sede in Via Scoala Floreasca, no 24, Sector 1, 011644 Bucarest – Romania, emessa in data 20/12/2023.

Il concessionario ha altresì costituito apposita polizza n. 407166911 per danni e responsabilità civile verso terzi, attiva presso la “AXA Assicurazioni S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia, con scadenza 23/06/2024 (quietanza di pagamento).

Dette polizze sono state accettate dal Dirigente con propria determinazione n. 2095 del 22/12/2023.

Il legale rappresentante si impegna a mantenere la validità di tutte le polizze fino all'avvenuta ultimazione del servizio.

**ARTICOLO 23) - Tracciabilità finanziaria**

La ditta appaltatrice assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari sancito dalla legge 13.8.2010 n.136, art. 3, successivamente modificato dalla legge 217/2010. L'appaltatore, il sub appaltatore o il sub contraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo di Napoli.

La ditta assume, altresì, l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di qualsiasi importo, attraverso l'utilizzo del conto dedicato, comunicato in sede di gara, che dovrà contenere tutti i movimenti finanziari relativi al presente intervento (appalto) da effettuarsi, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione /movimentazione il richiesto codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza. Per le spese giornaliere, di importo inferiore a 1500 euro relativo all'intervento in trattazione potrà essere utilizzato un sistema diverso dal bonifico bancario o postale, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. In ragione di tutto quanto sopra la ditta affidataria è tenuta a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le transazioni relative all'affidamento effettuato senza avvalersi di banche o della Soc. Poste italiane S.p.A comporterà, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della risoluzione del contratto in base a quanto prescritto dall'art. 9 bis della legge 136/2010 e ss.mm.ii, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 5% del valore della transazione stessa. Tale entità è applicata nella misura minima prevista in mancanza della regolamentazione disciplinante la progressività della sanzione sino ai valori massimi.

	<p>Le transazioni relative ai servizi e forniture di cui sopra effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura del 2% del valore della transazione stessa. Tale entità è applicata nella misura minima prevista in mancanza della regolamentazione disciplinante la progressività della sanzione sino ai valori massimi. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CIG , di cui all'art.7 ,comma 4 della citata legge 217/2010.</p> <p>L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge comporterà a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 500 euro. Tale entità è applicata nella misura minima prevista in mancanza della regolamentazione disciplinante la progressività della sanzione sino ai valori massimi.</p>	
	<p><b>ARTICOLO 24) - Clausola ai sensi del DPR 62/2013 letto alla luce del D.P.R. 81/2023, nonché D.Lgs 24/2023.</b></p> <p>La Ditta dichiara di essere a conoscenza che il rapporto di cui al presente atto con il Comune di Sorrento si risolverà di diritto e in forza di apposita comunicazione dell'Ente, nell'ipotesi di violazione da parte del contraente agli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 - Codice di Comportamento - fatto proprio dal Comune di Sorrento con delibera di G.C. n. 160/2023, che sottoscritto è depositato agli atti, e che va in ogni caso applicato in conformità</p>	
		18

del D.P.R. n. 81/2023.

L'impresa prende atto della vigenza presso il comune di applicativo per le segnalazioni di criticità, cosiddetto "whistleblowing", riservato anche agli appaltatori ai sensi del d.lgs n. 24/2023, che può essere utilizzato in forma anonima attraverso il seguente u.r.l.: <http://128.100.12.114>.

#### **ARTICOLO 25) – Protocollo di Legalità**

Ai fini della prevenzione di tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'Appaltatore ha dichiarato di aderire alle disposizioni del Protocollo di Legalità, stipulato tra il Comune di Sorrento e la Prefettura di Napoli di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 65/2021.

Di seguito le clausole previste dal citato Protocollo di Legalità, che i costituenti dispensano espressamente me, Vice Segretario Generale, dalla lettura:

#### Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione

delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso. "

#### Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa s’impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all’art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.”

#### Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa s’impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.”

#### Clausola n. 4

" La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 6

“La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.

Clausola n. 7

“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente Allegato.”

Clausola n. 8

“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.”

Clausola n. 9

“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.";

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare che la Stazione

appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

#### Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in

relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio."

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerale propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo."

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto

previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

#### **ARTICOLO 26) - Trattamento dei dati personali**

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sorrento, con sede in Sorrento, alla Piazza Sant'Antonino n. 1 Mail [info@comune.sorrento.na.it](mailto:info@comune.sorrento.na.it) PEC: [protocollo@pec.comune.sorrento.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.sorrento.na.it)

Il Titolare del trattamento ha nominato un responsabile della protezione dei dati, che l'interessato può contattare all'indirizzo mail [rpdprivacy@comune.sorrento.na.it](mailto:rpdprivacy@comune.sorrento.na.it)

I dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

- affidamento concessione di servizio;
- adempimento obblighi amministrativi e contabili;
- attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni all'Albo pretorio online e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, qualora previsto da disposizioni di legge;
- gestione accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato.

Il trattamento dei dati risulta pertanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ed inoltre all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato potrebbe essere parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (base giuridica art. 6 comma 1 lett. B, C, E del GDPR).

I dati personali che saranno raccolti e trattati possono riguardare: dati

	identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, codice fiscale),	
	recapiti (telefonico e indirizzi e-mail).	
	I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi dal Titolare	
	laddove richiesto da norme di legge o regolamento.	
	I dati personali che la riguardano potrebbero essere raccolti presso soggetti	
	terzi come banche dati pubbliche, o richiesti ad altre Pubbliche	
	Amministrazioni (es. Anagrafe altri Comuni, Agenzia Entrate, Istituti	
	previdenziali, ecc.).	
	I dati sono conservati in archivi cartacei ed informatici, presso le sedi del	
	Titolare, e sono assicurate misure di sicurezza adeguate.	
	Il trattamento dei dati personali degli interessati avviene attraverso mezzi e	
	strumenti cartacei ed informatici messi a disposizione dei soggetti che	
	agiscono sotto l'autorità del Titolare o di un Responsabile esterno e allo scopo	
	autorizzati e formati.	
	Il trattamento non prevede alcun un processo decisionale automatizzato o	
	attività di profilazione.	
	I dati personali vengono conservati per il tempo necessario all'adempimento	
	degli obblighi al cui rispetto è tenuto il Titolare del trattamento (es. obblighi	
	in materia di trasparenza, pubblicità, contabilità).	
	Il conferimento dei dati personali da parte del concessionario ha natura	
	obbligatoria, pertanto l'eventuale rifiuto a tale conferimento può comportare	
	l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.	
	Ciascun interessato ha il diritto di ottenere dal Comune di Sorrento, nei casi	
	previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli	
		27

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). E' possibile presentare apposita istanza al Comune di Sorrento contattando il il Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail [rpddprivacy@comune.sorrento.na.it](mailto:rpddprivacy@comune.sorrento.na.it) o rivolgendosi al Titolare del trattamento ai recapiti summenzionati.

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, allorché si ravvisino violazioni a suo discapito derivanti dal trattamento dei dati personali, l'interessato può presentare un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato all'interessato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto gli sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei suoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa, prima di procedervi e per dar seguito agli adempimenti che ne conseguono.

#### **ARTICOLO 27) - Disposizioni particolari riguardanti la concessione**

1. La sottoscrizione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente concessione.

2. Ai sensi delle vigenti disposizioni il concessioanrio dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi il servizio.

**ARTICOLO 28) – Controversie**

Nel caso di controversie aventi oggetto interessi legittimi che dovessero subentrare è titolare di giurisdizione il TAR Campania Napoli, mentre per i profili di natura civile è competente il Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia d'impresa.

**ARTICOLO 29) - Allegati**

Forma parte integrante del presente contratto tutta la documentazione tecnica ed amministrativa costituente la concessione ivi inclusa la seguente documentazione che al presente contratto si allega:

- a) il Capitolato speciale d'appalto;
- b) l'Offerta Economica

**ARTICOLO 30) - Spese contrattuali**

Tutte le spese del presente contratto nessuna esclusa od eccettuata cedono a carico della ditta appaltatrice.

I costituiti dispensano espressamente me, Vice Segretario Generale, dalla lettura degli allegati.

Il presente atto è stato redatto da persona di mia fiducia, dopo di che ne ho dato lettura alle parti che lo riconoscono conforme alla loro volontà e pertanto con me lo sottoscrivono.

Il Dirigente

Il Concessionario

Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo

Raffaele Nitti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Donato Sarno



*Comune di Sorrento*

*Città Metropolitana di Napoli*

**OGGETTO: CONCESSIONE DI SERVIZIO A SOGGETTO ESTERNO DEL TEATRO COMUNALE T. TASSO, PER IL QUINQUENNIO 2023-2028**

## **CAPITOLATO D'ONERI**

### **Art. 1 - Identificazione della struttura**

La struttura da dare in concessione è il Teatro Comunale "T. Tasso", nell'estensione di cui all'allegata planimetria.

Nella struttura sono ricompresi un locale cucina e una zona che potrà essere adibita a bar, nel rispetto della normativa commerciale.

Tutti gli arredi e le attrezzature presenti nella struttura sono indicati nell'allegato "inventario beni mobili"

### **Art. 2 – Oggetto della concessione**

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione, fruizione e valorizzazione del Teatro Comunale T. Tasso, sito in Piazza S. Antonino, 1, - Sorrento, nonché la gestione della relativa attività artistica, teatrale, musicale, cinematografica, culturale in genere (presentazione di libri, convegni, mostre ecc.).

Al concessionario sono affidate la cura e la gestione della predetta struttura nel loro complesso con esercizio della propria attività in autonomia organizzativa.

La gestione dovrà assicurare il buon funzionamento del servizio tenendo conto della connotazione prettamente culturale e sociale nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato tecnico e nel progetto tecnico presentato in sede di offerta.

Il concessionario, in particolare, è tenuto a promuovere ed assicurare il funzionamento della predetta struttura tramite:

- a) eventi teatrali, musicali, cinematografici e culturali in genere che offrano al territorio un servizio di qualità e di scelta oculata;
- b) realizzazione di una attività promozionale adeguata di tutti gli eventi e le iniziative ospitati presso la predetta struttura;
- c) gestione tecnica del teatro in occasione degli spettacoli e delle iniziative gestiti direttamente o realizzati dall'amministrazione Comunale;
- d) gestione delle attività amministrative, contabili e tecniche del Teatro Comunale, delle strutture accessorie e di tutte le attività in esse svolte;
- e) gestione di tutti gli aspetti amministrativi e contrattuali connessi alla stagione artistica (contratti con compagnie, costi SIAE, etc...);
- f) gestione di tutti i servizi tecnici connessi alla stagione artistica e più in generale alla struttura: servizi al pubblico, servizi di palcoscenico accoglienza e sala, altri aspetti necessari (antincendio, etc.);
- g) gestione di tutti i servizi di sicurezza connessi alla stagione artistica e più in generale alla struttura: sicurezza, emergenza, primo soccorso, vigilanza, antincendio;
- h) promozione e marketing della struttura e della programmazione artistica e culturale in essa realizzata;
- i) manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti in esso contenuto offerto in dotazione dall'amministrazione, compresi i presidi antincendio, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature ivi presenti;
- j) pulizia della struttura.



## Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

---

### **Art. 3 – Obiettivi della gestione**

L'Amministrazione intende promuovere in Sorrento la creazione di un importante centro di produzione e attrazione culturale che stimoli *in primis* la realtà sociale locale ma che sia capace di proporsi come riferimento culturale sia a livello regionale che nazionale ed internazionale. Obiettivo è garantire una gestione dinamica ed attenta che possa rappresentare una base solida su cui realizzare uno spazio di sviluppo e crescita culturale del territorio nonché incubatore di nuove imprese artistiche; il tutto attraverso la realizzazione di progetti, iniziative ed attività che spaziano tra le diverse forme espressive, dalle tradizionali alle sperimentali, coinvolgendo i più svariati target di utenza tra artisti, spettatori ed utenti.

Le attività del teatro dovranno, da un lato, venire incontro alle esigenze culturali della cittadinanza e, dall'altro, con spettacoli di forte interesse e grande richiamo, supportare, rafforzare e migliorare l'offerta turistica della Città di Sorrento.

La gestione da effettuare nel rispetto di quanto dettagliato nel progetto tecnico presentato in sede di gara dovrà in particolare:

- garantire qualità e multidisciplinarietà delle programmazioni artistiche e culturali rivolte ad un pubblico ampio e differenziato;
- consolidare costantemente i risultati raggiunti in ogni stagione, assicurando un'attività stabile ed efficiente della struttura al fine di rendere il Teatro Tasso un palcoscenico di rilevanza regionale e nazionale ed ambire ad ospitare eventi di grande richiamo, anche di rilevanza internazionale;
- offrire alla cittadinanza occasioni culturali ed artistiche tali da contribuire anche all'integrazione sociale;
- organizzare e promuovere una programmazione accessibile e fruibile a tutti, finalizzata a favorire la crescita e la formazione di un nuovo pubblico, avvicinando le nuove generazioni sia alle tradizionali forme di spettacolo che ai nuovi linguaggi e alle più originali sperimentazioni;
- favorire il maggior numero di aperture possibili della struttura anche in orario antimeridiano, attivando/sperimentando formule innovative come la "residenza teatrale" o più classiche come il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e dei privati per la realizzazione in teatro di attività quali recite, saggi, concerti a forte impatto didattico/sociale.

### **Art. 4 - Durata**

La concessione ha durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dal 1 **settembre 2023**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto ex art 106 comma 11), alle medesime condizioni, per una durata massima di sei mesi.

### **Art. 5 - Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è responsabile:

- a) dell'uso dell'immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e/o limitazioni previsti nel presente capitolato o imposte da leggi e regolamenti;
- b) dell'inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il concessionario è pertanto responsabile ad ogni effetto, di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accadere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;
- c) della buona conservazione e dell'efficienza dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione, del necessario servizio di vigilanza e di custodia e degli eventuali danni causati durante



## Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

l'utilizzo delle strutture stesse. Se tali danni sono causati da terzi, resta fermo che la responsabilità e del concessionario che potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.

Nella custodia e vigilanza avrà riguardo:

- alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ad attrezzature, arredi o quant'altro esistente;
- alla sorveglianza dell'accesso alle strutture e, comunque, nel corso delle attività culturali;
- al controllo sul regolare utilizzo dell'immobile volto ad impedire abusi o arbitri di qualunque genere;
- d) della manutenzione ordinaria, nonché della pulizia delle attrezzature, locali, servizi, accessori, ecc., tale che la struttura nel suo complesso si presenti sempre nelle migliori condizioni d'uso;
- e) il concessionario è tenuto a provvedersi, sotto la propria responsabilità ed a proprie cure e spese, delle licenze e autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo delle strutture e per lo svolgimento delle attività previste. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, il concessionario è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'utilizzo della struttura.

### **Art. 6 - Oneri ed obblighi del concessionario**

Sano a carico del concessionario i seguenti oneri e obblighi:

- a) manutenzione ordinaria della struttura consegnata in gestione, delle attrezzature, degli allestimenti e degli impianti (idrici, elettrici, igienico-sanitari, gas);
- b) pulizia della struttura, degli arredi e degli allestimenti;
- c) controllo dell'impianto elettrico con particolare attenzione a quello d'emergenza (N.B. entro il 3/9/2023 il concessionario dovrà rinnovare la verifica degli impianti tecnici della terra relativi alla struttura);
- d) controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipánico;
- e) tutte le spese per consumi di energia elettrica, riscaldamento, telefono, tasse e imposte se e in quanta dovute. A tal fine il concessionario deve provvedere ad intestarsi i relativi contratti di utenza, sostenendone gli oneri amministrativi e finanziari connessi;
- ) le spese per le riparazioni e/o sostituzione dei mezzi e delle attrezzature utilizzati;
- f) le spese per prodotti di pulizia, disinfettanti, attrezzi deperibili, ecc;
- g) le personale di custodia e di manutenzione;
- h) il personale tecnico per il funzionamento delle attrezzature in possesso delle prescritte abilitazioni previste dalla normativa vigente, per l'assistenza necessaria alle compagnie teatrali, per l'approntamento del palcoscenico in modo opportuno (fondali, luci ecc), per il coordinamento delle operazioni di scarico delle scene e del materiale scenico auto trasportato dalle compagnie, per l'assistenza alle operazioni di smontaggio delle scene e delle attrezzature tecniche e sorveglianza alle operazioni di carico;
- i) il personale con funzioni di vigilanza nel corso delle rappresentazioni, nonché gestione del servizio di biglietteria e del servizio di guardaroba;
- j) l'osservanza delle prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale e di collocamento dello spettacolo rispetto al personale impiegato (tecnico, artistico, organizzativo), esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti, versamento delle imposte e tasse;
- k) rilascio delle autorizzazioni previste per legge dagli enti di vigilanza (CPI certificato prevenzione incendio);

Il concessionario è intestatario del bordereaux e beneficia degli incassi, di conseguenza e responsabile nei confronti della SIAE e risponde delle imposte ad essa dovute;



## *Comune di Sorrento*

*Città Metropolitana di Napoli*

---

Il concessionario dovrà rispettare la destinazione d'uso del Teatro: è fatto divieto di mutare la destinazione d'uso dei locali; ogni variazione e innovazione ai locali e agli impianti, nonché ogni eliminazione o aggiunta ritenuta dal concessionario utile alla gestione del Teatro dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale; le opere eventualmente autorizzate dall'amministrazione comunale e realizzate saranno acquisite alla proprietà dell'ente. In ordine alle stesse non è previsto pagamento di alcun rimborso/indennizzo al termine della concessione.

È espressamente vietato qualsiasi utilizzo dell'immobile e delle strutture accessorie per attività che possano ledere l'immagine e/o il decoro della Città di Sorrento dell'Amministrazione Comunale, del Teatro e/o che integrino violazione del codice penale.

La programmazione posta in essere da concessionario non dovrà determinare alcuna violazione del codice penale (ad esempio: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (artt. 402-413); Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544); Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544bis-544sexies); etc.);

Il concessionario dovrà garantire, nel corso della concessione, l'esecuzione di qualsiasi lavoro (edile, impiantistico e/o di altra natura) si dovesse rendere necessario da parte del Comune di Sorrento, direttamente o per il tramite di ditte specializzate ed in possesso dei necessari requisiti e/o certificazioni. In tal caso il Comune di Sorrento avrà cura di concordare tali interventi con il concessionario.

### **Art. 6.1 - Gestione artistica e della struttura in generale**

Il soggetto gestore si impegna a realizzare le attività culturali e di spettacolo offerte sulla base del progetto culturale e di gestione presentato in sede di gara, assumendo a proprio carico ogni onere e spesa che si dovesse presentare per la realizzazione dello stesso. Nell'attuazione della programmazione il soggetto gestore si impegna a:

a) garantire l'apertura del Teatro al pubblico secondo quanto indicato nella proposta artistica e culturale e, comunque, per almeno 10 (dieci) mesi l'anno e garantire almeno dieci alzate di sipario nell'arco dei mesi di apertura. Per "alzata di sipario" si intende la singola performance artistica dal vivo a prescindere dal numero di repliche; non sono considerati "alzate di sipario" gli eventi diversi dagli spettacoli artistici dal vivo (quali ad esempio: convegni, conferenze, proiezioni cinematografiche, etc.). Altresì, non sono computate tra le alzate di sipario di cui al presente punto, le giornate di apertura del Teatro rientranti tra gli spazi di programmazione obbligatori previsti in favore del Comune di Sorrento. Altresì, non possono essere considerati "alzate di sipario" gli eventi realizzati da istituti di istruzione e scuole d'arte e di spettacolo, parrocchie, associazioni (saggi di fine stagione, recite ecc.)

b) predisporre e comunicare all'ente concedente entro il 30 giugno di ogni anno e nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di offerta la programmazione della successiva stagione artistica, dando evidenza del progetto culturale alla base della stagione, del costo dei biglietti e degli abbonamenti praticati nel corso della stagione e di eventuali periodi di chiusura del teatro; l'ente concedente provvederà entro il 31 luglio ad approvare la programmazione presentata ovvero ad indicare le modifiche/integrazione da apportare, atteso che la programmazione medesima non può essere qualitativamente inferiore, per tutta la durata della concessione, alla programmazione che il concessionario ha presentato in sede di gara per la prima stagione artistica.

c) predisporre annualmente una **relazione consuntiva** delle attività svolte da inviare a fine programmazione. Tale relazione, che costituisce condizione necessaria per la verifica del rispetto delle contrattuali, dovrà contenere:

- numero degli spettacoli (inclusi quelli svolti da soggetti terzi secondo le tipologie di cui agli articoli successivi) suddivisi per tipologia;



## Comune di Sorrento

*Città Metropolitana di Napoli*

---

- numero di spettatori suddivisi per tipologia di spettacolo;
  - numero di utilizzi da parte di soggetti terzi e relativi spettacoli realizzati;
  - evidenza di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni;
  - informazioni sull'attivazione di accordi e/o partnership con altri soggetti (ad esempio convenzioni, progetti, esclusive, etc.);
  - eventuali sponsorizzazioni avviate e ottenute e tutti gli altri eventuali mezzi di finanziamento dell'attività utilizzati con particolare riferimento agli ulteriori contributi pubblici eventualmente percepiti;
  - altre informazioni che il soggetto gestore ritiene opportuno evidenziare per descrivere l'andamento della gestione;
  - evidenza analitica dell'andamento dei costi di gestione e delle relative entrate.
- d) gestire il servizio di biglietteria, guardaroba, servizio di sala;
- e) gestire ogni attività necessaria al presidio della struttura durante gli eventi e/o necessario al loro svolgimento (controllo accessi, guardiania, prevenzione incendi, etc.);
- f) promuovere la struttura e le attività in essa organizzate con la gestione quindi della pubblicità e dei mezzi di comunicazione all'esterno ed all'interno alla struttura;

### **Art. 7 – Diritti del concessionario**

A fronte degli oneri e delle spese sostenute per ogni attività necessaria alla gestione del teatro, innanzi descritte esemplificativamente, il Concessionario ha diritto all'utilizzo commerciale della intera struttura ed è titolare dei ricavi di gestione provenienti dalla vendita dei servizi resi al mercato.

Per l'effetto, egli può:

- a) utilizzare pienamente e liberamente ogni bene ed attrezzatura presente nel teatro per le finalità proprie;
- b) ricercare e stipulare accordi di sponsorizzazione e partnership per le attività esercitate; non sono consentite sponsorizzazioni inerenti prodotti o attività che possono recare danno all'immagine del Teatro Tasso, dell'Amministrazione comunale e della Città di Sorrento ovvero che possano determinare violazione del codice penale;
- c) organizzare e realizzare in proprio o in collaborazione/partnership con Università o strutture di formazione o altri partners attività di formazione, stage, master-class, etc... , anche utilizzando fondi pubblici italiani, comunitari ed esteri; produrre e commercializzare materiale audiovisivo ed editoriale;
- d) promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con strutture di ricerca, attività di ricerca negli ambiti culturali di riferimento.

È esclusa la facoltà di rinominare il teatro.

Il concessionario ha inoltre la facoltà di concedere in tutto o in parte (secondo tariffario liberamente deciso dal concessionario) l'utilizzo del teatro a titolo gratuito e/o oneroso a soggetti terzi secondo quanto più ampiamente esplicitato nel successivo art. 13.

Il concessionario infine ha facoltà di esercitare le ulteriore attività di cui all'art. 15.

### **Art. 8 - Modifiche, sostituzioni e migliorie**

Il concessionario è custode e depositario degli arredi/attrezzature di cui all'allegato "Inventario beni mobili" ed ha facoltà di servirsene con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il concessionario potrà, a proprie esclusive cure e spese, provvedere all'installazione di ulteriori attrezzature/arredi che ritenga utili per lo svolgimento e la realizzazione delle attività, senza nulla a pretendere dall'Amministrazione Comunale a qualsivoglia titolo.



## *Comune di Sorrento*

*Città Metropolitana di Napoli*

---

Qualora il concessionario ritenga di sostituire, in tutto o in parte, gli arredi/attrezzature attualmente presenti nella struttura, di cui all'allegato "inventario beni mobili", dovrà preventivamente comunicare ciò all'Amministrazione Comunale per la preventiva autorizzazione e farsi comunque carico della custodia di tali beni per tutta la durata della concessione, ricollocandoli nella struttura al termine della concessione stessa;

La sostituzione resta ad esclusivo carico del concessionario.

Il concessionario, a proprie esclusive spese, senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale, potrà realizzare eventuali interventi sulle parti edilizie, purché gli stessi siano realizzati nel rispetto delle tipologie dei materiali esistenti e sottoposti al preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale.

Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia e le particolari condizioni pattuite nei provvedimenti che autorizzano le modifiche, migliorie e trasformazioni di cui sopra, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

### **Art. 9 - Funzioni di indirizzo e controllo**

Il concessionario s'impegna a realizzare una programmazione qualificata sotto il profilo culturale; in particolare, il concessionario si impegna a realizzare le attività culturali, ricreative e di spettacolo sulla base del progetto di gestione presentato in sede di gara.

Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo sulle strutture e sull'attività a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva da attuare per la promozione e lo sviluppo dell'attività culturale locale.

Il concessionario dovrà pertanto inviare al Comune, prima dell'inizio della stagione artistica, il calendario e la programmazione, con l'indicazione della politica dei prezzi dei biglietti che si intende adottare, ad eccezione di singoli eventi o spettacoli cosiddetti fuori programma ed organizzati in breve tempo.

Il concessionario si impegna a consentire, in vigenza dell'affidamento, la vigilanza da parte degli organi del Comune sul corretto funzionamento dell'intero complesso, dando in ogni momento libero accesso ai locali, impianti, attrezzature e dotazioni e fornendo tutti i chiarimenti necessari. La vigilanza ed il controllo dell'Amministrazione non implicheranno in alcun modo la responsabilità del Comune per il funzionamento e la gestione del complesso oggetto della concessione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul concessionario.

Qualora a seguito dei suddetti controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al presente capitolato, il Concessionario dovrà provvedere ad eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate, fermo restando quanto previsto in materia di inadempimenti, di revoca della concessione, nonché di risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Ente comunale.

Il Comune si riserva, altresì, il diritto di eseguire indagini e verifiche sul grado di soddisfazione degli utenti del servizio.

### **Art. 10 - Oneri e facoltà del Comune**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dell'immobile, e dei relativi impianti, con eccezione degli allestimenti e delle attrezzature, la cui manutenzione straordinaria resta a carico del concessionario.

Gli interventi di manutenzione straordinaria prevedibili sono sempre, nei limiti del possibile, concordati tra Amministrazione comunale (Area Organizzativa Tecnica competente) e concessionario allo scopo di interferire nel modo minore possibile con la programmazione artistica.



## *Comune di Sorrento*

*Città Metropolitana di Napoli*

---

Nessun indennizzo è dovuto al concessionario nel caso in cui interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari e non differibili dall'amministrazione dovessero comprimere il periodo a disposizione per la programmazione artistica.

Gli interventi di manutenzione straordinaria eccezionali e imprevedibili sono di norma sempre posti in essere dall'Amministrazione Comunale che deve all'uopo essere tempestivamente informata dal concessionario. Tuttavia, nel caso in cui ragioni di eccezionale e comprovata urgenza (pericolo alle persone, pericolo alle cose, rischio di grave ed imminente danno economico, etc.) non consentano l'intervento dell'Amministrazione, il concessionario può realizzare l'intervento di manutenzione straordinaria direttamente ed ha diritto di richiedere il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Il rimborso può essere accordato dall'Amministrazione, nei limiti di congruità economica, sempreché le condizioni innanzi indicate siano tutte oggettivamente verificate; il concessionario ha l'obbligo di segnalare sempre al Comune di Sorrento (nello specifico all' Ufficio Tecnico e per conoscenza all' Ufficio Patrimonio) gli interventi che si dovessero rendere necessari per il permanere dell'integrità e della piena funzionalità della struttura;

Il Comune può collaborare con il concessionario nella promozione delle iniziative culturali previste all'interno della programmazione artistica, ad esempio attraverso l'uso dei propri mezzi di comunicazione istituzionale, nonché nella gestione dei rapporti con le altre istituzioni pubbliche e private che possano contribuire allo sviluppo e alla promozione delle attività culturali programmate nel teatro;

Il concessionario è libero di attingere a finanziamenti pubblici o privati. Resta salva la possibilità di organizzare in partnership con il Comune di Sorrento eventi anche al di fuori di quanto disciplinato dal presente Capitolato. In tal caso le parti potranno concordare caso per caso modalità di organizzazione, gestione e finanziamento dell'evento.

### **Art. 11 – Entrate, sponsorizzazioni**

Sono da intendersi nella titolarità del Concessionario tutti gli introiti economici, da qualunque fonte provenienti, acquisiti durante gli anni di concessione quali, a titolo esemplificativo:

- biglietti e/o abbonamenti per tutti gli spettacoli della stagione teatrale da lui stesso predisposta;
- concessione in uso del teatro a terzi;
- sponsorizzazioni;
- eventuali altri contributi pubblici;
- altre forme di sostegno quali collaborazioni, convenzioni, produzioni, etc.

Tutti gli incassi dei biglietti e/o abbonamenti connessi agli spettacoli o iniziative gestite dall'Amministrazione Comunale ai sensi del successivo art. 14 o da soggetti terzi restano di competenza di questi.

Tutte le entrate, come sopra meglio specificate, sono soggette a rischio di impresa del concessionario.

Le entrate derivanti da sponsorizzazioni, contributi pubblici o privati, accordi di programma e simili, riconducibili all'attività del teatro sono indicate dal Concessionario nella relazione annua consuntiva.

Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria. La gestione del sistema di bigliettazione ed i relativi incassi sono ad onere e cura del concessionario.

È facoltà del Comune di Sorrento partecipare (ovvero accordare la partecipazione del concessionario) a bandi per finanziamenti pubblici e/o privati destinati al miglioramento di servizi gestione e/o alla realizzazione di miglioramenti all'immobile, ai suoi impianti e/o alla sua dotazione strumentale e tecnologica.



## *Comune di Sorrento*

*Città Metropolitana di Napoli*

---

### **Art.12 - Canone concessorio**

Il concessionario per il periodo di utilizzo dell' area dovrà provvedere al pagamento del canone concessorio mensile oggetto di aggiudicazione, a rate mensili anticipate tramite bonifico da conto dedicato.

Il canone non potrà essere ridotto qualora il concessionario intenda rinunciare anticipatamente alla gestione dell' immobile concesso.

Il mancato ritardato pagamento anche di una sola rata potrà determinare la decadenza dalla presente concessione, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### **Art. 13- Utilizzo dei locali da parte di terzi e introiti economici.**

Il concessionario, compatibilmente con il calendario delle sue attività e di quelle dell'Amministrazione Comunale di cui al successivo art. 14, potrà concedere a titolo gratuito o oneroso a soggetti terzi, che ne abbiano fatto richiesta, la disponibilità, in tutto o in parte, della struttura al fine di realizzarvi attività, manifestazioni e/o eventi di carattere aggregativo, e/o sociale e/o culturale e, comunque, per lo svolgimento di iniziative che siano compatibili con la natura e conformi con la destinazione d'uso della struttura stessa.

Il concessionario è tenuto a garantire che tutte le iniziative si svolgano nel rispetto delle leggi vigenti in materia e a richiedere ai terzi le eventuali autorizzazioni e/o licenze prescritte dalla legge.

In ogni caso l'utilizzo del Teatro da parte di terzi non solleva il Concessionario dalla responsabilità nei confronti del Comune concedente per danni alla struttura o alla strumentazione offerta in dotazione.

È facoltà del concessionario concordare con i soggetti terzi la semplice concessione del teatro lasciando a questi ultimi tutti gli oneri connessi alle risorse umane e strumentali. Tale ipotesi lascia impregiudicata la responsabilità del concessionario e gli oneri di controllo e custodia dell'intero immobile in concessione.

Il Concessionario si impegna ad applicare, nel caso di concessione a titolo oneroso, tariffe agevolate a soggetti terzi operanti senza scopo di lucro quali scuole, parrocchie, associazioni, etc. che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività compatibili con le loro finalità (proiezioni, recite, saggi, spettacoli musicali, etc.).

È onere del concessionario esplicitare e presentare in sede di gara, ai fini della relativa valutazione una apposita esplicazione attraverso la quale andranno definiti i soggetti che potranno beneficiare di tariffe agevolate, le tipologie di manifestazioni rientranti nelle agevolazioni, le percentuali di sconto da applicare, etc.

Il concessionario, ha tuttavia, previa informativa rivolta all'amministrazione comunale, la facoltà di associare ad uno o più spazi interni al teatro il nome di un eventuale sponsor, anche mediante l'apposizione di segni distintivi (targhe, etc.) a condizione che non sia pregiudicato il layout estetico della struttura e l'operazione commerciale non arrechi danno d'immagine al Teatro, all'Amministrazione Comunale ed alla Città di Sorrento; ovvero determini violazione del codice penale.

In tutti i casi di utilizzo totale o parziale della struttura da parte di terzi, i relativi introiti economici rientrano nella titolarità del concessionario.

### **Art. 14 - Utilizzo della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale**

È riconosciuto all' Ente comunale il diritto di utilizzare la struttura oggetto della presente concessione per lo svolgimento di attività istituzionali, di manifestazioni socio-culturali, di iniziative dallo stesso promosse ovvero patrocinate, per manifestazioni di terzi autorizzate dallo stesso (scuole, associazioni,



## *Comune di Sorrento*

*Città Metropolitana di Napoli*

---

altri enti pubblici, ecc.), per il numero di giorni proposti in sede di offerta, che in ogni caso deve essere di almeno **trenta giorni** (orario 0.00-24.00) all'anno.

Per l'utilizzo della struttura l'Amministrazione Comunale dovrà inviare al concessionario comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data richiesta, tenendo conto della programmazione annuale e del calendario delle attività concordati con il gestore. Il predetto termine potrà essere ridotto in casi eccezionali.

Per l'utilizzo delle giornate annue riservate al Comune, i relativi costi di gestione sono a carico del Concessionario, il quale metterà a disposizione gratuitamente i locali, gli arredi, le attrezzature e gli impianti, nonché il personale necessario per la pulizia dei locali, l'apertura e la chiusura delle strutture, il servizio di biglietteria, il servizio di sicurezza e antincendio nonché gli ulteriori servizi offerti in sede di gara, il tutto senza diritto alcuno a riduzione del canone concessorio.

Ogni altra spesa per assicurare lo svolgimento delle iniziative resta a carico del Comune o dell'organizzatore.

### **Art. 15 - Ulteriori attività esercitabili**

Il concessionario ha facoltà di esercitare nella struttura concessa, in totale autonomia organizzativa e anche per l'eventuale tramite di un gestore, l'attività di bar-ristorazione e di farne propri i relativi introiti economici, a condizione che la stessa sia consentita dalla vigente legislazione e comunque nel rispetto della relativa normativa.

L'attività di cui sopra deve in ogni caso avere carattere meramente accessorio/strumentale alla gestione del Teatro comunale, che resta attività prevalente.

Il comune resta totalmente estraneo, anche ai fini delle connesse responsabilità, all'espletamento di tale attività accessoria/strumentale.

Il concessionario ha facoltà inoltre, nei limiti imposti dalla normativa commerciale e urbanistica, di aprire un punto vendita di prodotti culturali, artistici e di merchandising, che potrà essere gestito direttamente o da soggetti terzi, per il quale il concessionario si assume ogni onere e responsabilità, facendone propri i relativi introiti economici; l'attività in ogni caso deve avere carattere meramente accessorio/strumentale alla gestione del Teatro comunale, che resta attività prevalente.

Nessun indennizzo e/o riduzione del canone a qualsivoglia titolo è dovuto al concessionario qualora le attività di cui ai commi precedenti non possano essere esercitate e/o continuate, per impedimento normativo e/o tecnico, nella struttura concessa.

### **Art. 16 - Relazione di gestione**

Il Concessionario dovrà trasmettere, con cadenza annuale, rapporti dettagliati che descrivano l'attività organizzata, specificando gli eventi realizzati (tipologia di evento, numero di giornate impiegate, numero di spettatori, proventi da bigliettazione, contributi, sponsor, etc.).

### **Art. 17 - Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) il Concessionario dovrà, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del predetto codice, nella misura di legge, in riferimento al valore complessivo della concessione.



## *Comune di Sorrento*

*Città Metropolitana di Napoli*

---

### **Art. 18 – Assicurazione**

Il concessionario è tenuto a munirsi di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per danni arrecati a persone o case, compreso il Comune di Sorrento con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (€ un milione/00).

Detta polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Sorrento. La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata della concessione.

Eventuali variazioni da apportare alla polizza, dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di Sorrento.

Il concessionario è tenuto a munirsi di tale polizza assicurativa prima di avere in consegna la struttura.

### **Art. 19 – Personale**

Il concessionario nomina un direttore artistico con qualificata formazione ed esperienza almeno quinquennale. La sua eventuale sostituzione durante l'espletamento del contratto con persone dotate di pari competenze professionali dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

Il personale impiegato dal concessionario è tenuto ad assicurare la corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché ad ottemperare alla disciplina di contratto e a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. È oggetto di censura da parte dell'Amministrazione nei confronti della ditta ogni comportamento improntato a trascuratezza e negligenza, o comunque difforme da quanto stabilito dal presente capitolato d'oneri.

Il Concessionario, nello svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, agirà organizzando il proprio personale secondo criteri orientati all'efficienza e all'efficacia dei servizi erogati e tesi al raggiungimento degli obiettivi culturali della struttura. Sono considerati inammissibili negli operatori tutti quei comportamenti che possano allontanare il pubblico dall'esercizio dei propri diritti all'informazione ed alla cultura;

Il concessionario dovrà inoltre:

- provvedere alla immediata sostituzione dei lavoratori che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di rimostranza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
- provvedere alla gestione delle emergenze e dei presidi sanitari, dotarsi quindi (ed integrare in caso d'uso) del materiale di primo soccorso a norma di legge così come di personale formato per il primo soccorso;
- strutturare il sistema di gestione della sicurezza e di gestione dell'emergenza secondo quanto previsto dal piano della sicurezza del Teatro, dal piano dell'emergenza e dalla normativa vigente anche in materia di agibilità dei locali di pubblico spettacolo,
- adempiere a quanto previsto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- certificare gli avvenuti addestramenti del personale sulle procedure di sicurezza e sul corretto impiego dei macchinari e delle attrezzature in dotazione al Teatro;
- fornire adeguata e documentata formazione ai propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute e far fronte a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.;
- garantire la presenza nella struttura del personale necessario per la gestione dell'emergenza, primo soccorso ed antincendio assumendosene tutti i relativi oneri. Il personale dovrà possedere la formazione prevista dalla legge e conoscere e saper utilizzare le attrezzature e i sistemi antincendio di cui è dotato il Teatro. Tutto il personale impiegato dovrà essere informato adeguatamente dei piani di evacuazione, al fine di operare anche a tutela della salvaguardia e del pubblico;



## *Comune di Sorrento*

*Città Metropolitana di Napoli*

---

- annotare in un apposito registro tutta (non solo quella in materia di sicurezza) la formazione e l'aggiornamento del personale previsti dalla legge; tale registro deve essere costantemente aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli da parte degli organismi di competenza;
  - osservare le prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale rispetto al personale impiegato (tecnico, artistico, organizzativo), esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti;
  - assumersi tutte le spese e gli oneri relativi al personale necessario all'espletamento dei servizi compresi gli oneri derivanti dai servizi effettuati in orario notturno e festivo, le trasferte, le ore dedicate alle attività di formazione obbligatoria e sull'aggiornamento in generale;
- Si precisa che nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Comune di Sorrento e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'impresa concessionaria e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

### **Art. 20 – Inadempienze e penalità**

Fermo restando l'obbligo di risarcire eventuali ulteriori danni patiti e patendi, il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare penali per irregolarità e/o inadempienze relative a quanto contrattualmente previsto di importo da € 100,00 a € 5.000,00 per ciascuna irregolarità e/o inadempienza, da graduare in base alla tipologia e all'entità.

All'applicazione della penale si procederà previa contestazione a mezzo di posta elettronica certificata da effettuarsi a cura del competente ufficio.

Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. La penale verrà applicata in assenza di risposta scritta nei tempi ivi indicati, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi.

In caso di recidiva si applicherà una penale pari al doppio.

### **Art. 21 - Risoluzione della concessione.**

In caso di gravi e reiterate violazioni agli obblighi prescritti dal presente Capitolato l'Amministrazione concedente, previa contestazione scritta dell'addebito, può determinare la risoluzione del contratto di concessione per inadempimento.

Si considerano in ogni caso gravi e reiterate le violazioni che abbiano già comportato l'irrogazione di penali pari ad almeno € 30.000,00 entro il periodo di esecuzione del contratto.

Resta salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni patiti o patendi.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) insolvenza o fallimento del concessionario;
- b) cessione, anche parziale, del contratto o sub-concessione non autorizzata dal Comune;
- c) mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di gg. 15 dall'eventuale avvenuta escussione;
- d) effettuazione di modifiche strutturali alla struttura senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- e) mancato avviso all'Amministrazione Comunale della necessità di un intervento di manutenzione straordinaria;
- f) tutti i casi in cui il comportamento reiterante del Concessionario risultasse gravemente pregiudizievole per l'immagine ed il decoro dell'Amministrazione concedente.

Sarà equiparata al predetto inadempimento la formale segnalazione dei competenti organi di vigilanza in merito al mancato rispetto di quanto prescritto all'art. 18 in materia di personale;



*Comune di Sorrento*  
*Città Metropolitana di Napoli*

---

**Art. 22 - Sospensione**

L'Ente ha facoltà di sospendere temporaneamente la concessione previo avviso di almeno 10 giorni per ragioni di pubblico interesse.

Il concessionario non dovrà corrispondere alcun canone nel periodo di sospensione.

**Art. 23 – Stipula del contratto di concessione**

Il contratto verrà stipulato nella modalità prevista dall'art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss,mm,ii.

Prima della stipulazione del contratto, il concessionario deve costituire a favore del Comune e per tutta la durata della concessione una garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Al contratto deve essere allegato:

1 – apposito piano di sicurezza, redatto dal concessionario, contenente, tra l'altro, l'indicazione di generalità, matricola e inquadramento dei dipendenti impegnati;

2 - gli estremi identificativi della polizza infortuni dipendenti e responsabilità civile verso terzi;

Il Comune ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda nel termine stabilito alla stipula del contratto.

L'inadempienza comporta l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio ed il risarcimento dei danni.

Il contratto si risolve alla scadenza senza bisogno di disdetta.

**Art. 24 - Divieto di cessione**

Il subappalto è consentito secondo quanto disposto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

È consentita la sub concessione delle attività artistiche e/o commerciali realizzabili all'interno del Teatro, ma è vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione da parte del concessionario.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al concessionario non hanno efficacia nei confronti dell'Amministrazione Comunale fino a che il soggetto risultante dalla trasformazione non lo abbia comunicato al Comune stesso e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dall'avviso di gara ed ottenuto apposito nullaosta da parte dell'Amministrazione.

**Art. 25 - Controversie**

Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria sarà esclusivamente quello di Torre Annunziata. Per gli aspetti pubblicistici e per le controversie demandate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Campania - Napoli.

**Art. 26 - Spese**

Tutte le spese relative alla concessione e sue consequenziali (bollo, registrazione, diritti, ecc.), nessuna esclusa o eccettuata, sono a totale carico del concessionario.

**Art. 27 – Consegna dell'immobile**

La consegna della struttura sarà fatta mediante redazione di apposito verbale di consistenza e consegna firmato da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale e da un rappresentante del Concessionario.

Al termine dell'affidamento in concessione la struttura ritornerà nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere consegnata in perfetto stato di efficienza unitamente ad impianti, arredi e attrezzature, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso.



## *Comune di Sorrento*

*Città Metropolitana di Napoli*

---

Ogni eventuale danno accertato comporterà il risarcimento dello stesso da parte del concessionario; il Comune di Sorrento non procederà allo svincolo della polizza in presenza di pendenze risarcitorie.

### **Art. 28 - Strumenti pubblicitari**

Tutti gli strumenti pubblicitari utilizzati dal concessionario dovranno riportare con evidenza la denominazione "Teatro Comunale T. Tasso di Sorrento" o similare.

### **Art. 29 - Rinvio a norme di legge**

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme di legge in materia, ove applicabili.



ALL. B

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

CONCESSIONE DI SERVIZIO A SOGGETTO ESTERNO DEL TEATRO COMUNALE T. TASSO, PER IL QUINQUENNIO 2023-2028 - CIG: 97263749BB

Il sottoscritto NITTI RAFFAELE

(cognome e nome)

nato a NAPOLI (NA) il 06/02/1969

(luogo) (prov.) (data)

residente a NAPOLI (NA) Via CALATA SAN MATTIA, n. 11,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente UFFICIO K S.R.L.

con sede legale in NAPOLI (NA) Via DUOMO, n. 348,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

**nella sua qualità di:**

(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

**soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:**

(barrare la casella che interessa)

~~Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. a);~~

Società, specificare tipo SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

~~Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. b);~~

~~Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. b);~~

~~Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. e);~~

~~Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. d);~~

tipo orizzontale  tipo verticale  tipo misto

costituito

non costituito;

- Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 — comma 2 — lett. e);
- costituito
- non costituito;
- Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 — comma 2 — lett. f);
- dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
- dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
- dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 — comma 2 — lett. g);

### OFFRE

- a) **il rialzo unico e incondizionato** del 6,70% (in cifre), (*dicasi SEI virgola SETTANTA per cento, in lettere*), sull'importo del canone concessorio a base d'asta di € 4.125,00
- b) ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i costi (IVA esclusa) relativi alla sicurezza generale dell'operatore economico ed afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal medesimo operatore sono pari a:
- € 16.500,00 (in cifre); € sedicimilacinquecento/00 (in lettere)
- c) ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, è pari a:
- € 600.000 (in cifre); € seicentomila/00 (in lettere)

Napoli, li 24/04/2023  
(luogo, data)

  
**UFFICIO K S.r.l.**  
 Via Duomo, 348  
 80133 NAPOLI  
 (tel. 081 48211215)  
 P.IVA 048211215  
 N° REA 707413

*N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.*

firma \_\_\_\_\_ per l'Impresa \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_ per l'Impresa \_\_\_\_\_

~~N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. Ai sensi dell'art. 14.1 del disciplinare, si precisa che, in caso di raggruppamenti non ancora costituiti, la domanda va sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio~~

Si allega piano economico finanziario.

**Documento firmato digitalmente**

**DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO**  
**ai sensi del DPR 642/1972 e ss.mm.ii.**

Oggetto: CONCESSIONE A SOGGETTO ESTERNO DEL TEATRO COMUNALE "T. TASSO",  
PER IL QUINQUENNIO 2023-2028.

Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i

CIG: 97263749BB

Il sottoscritto Raffaele Nitti

nato a Napoli il 06/02/1969 C.F. NTTRFL69B06F839Z

in qualità di (*carica sociale*)  
AMMINISTRATORE UNICO

dell'impresa UFFICIO K S.R.L.

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, sono punite ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e delle leggi speciali in materia

**dichiara**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

- di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo relativamente al procedimento telematico in oggetto, con apposizione della marca da bollo e annullamento della stessa sul presente documento, trattenuto presso i nostri archivi

Valore marca da bollo: € 16,00 (sedici/00)

Numero identificativo: 01220493653915

Data: 19/04/2023

- che la suindicata marca da bollo non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla la presente procedura.

Si riserva, qualora richiesto, di esibire e/o depositare il titolo in originale.

*Napoli, li 24/04/2023*

Raffaele Nitti  
  
UFFICIO K S.r.l.  
Via Duomo, 348  
80133 NAPOLI  
Part. IVA 04682711215  
N° REA 707413

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.